

**PROFESSIONI: Esame da avvocato - Gravidanza a rischio - Diritto della concorrente ad una seduta suppletiva anche dopo la fine della sessione d'esami.**

**Tar Emilia Romagna - Bologna, Sez. I, decreto 6 dicembre 2021, n. 580**

- in *Guida al Diritto*, 1, 2022, pag. 61

*“[...] in relazione all’assoluta preminenza delle ragioni di tutela della salute della donna in stato di gravidanza e del nascituro, appare ravvisabile in capo alla ricorrente, nelle more della celebrazione della camera di consiglio una situazione di danno di estrema gravità ed urgenza tale da giustificare la sospensione interinale dell’atto qui impugnato [...] Accoglie, la domanda di misure cautelari monocratiche avanzata ex art. 56 c.p.a dalla parte ricorrente e per l’effetto, sospende interinalmente la efficacia dell’atto qui gravato con l’ordine all’Amministrazione intimata di disporre una seduta di esami suppletiva [...]”.*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Premesso che il gravame, comprensivo della richiesta di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a. avverso la comunicazione di non accoglimento della istanza di differimento della seconda prova orale datata 3 dicembre 2021 è stato notificato e depositato solo in data 6 dicembre 2021, sicchè tenuto conto della data di effettuazione della prova d’esame fissata per la giornata odierna, il rimedio giurisdizionale della domanda di sospensione inaudita altera parte potrebbe rivelarsi ai fini cautelari non tempestivamente esperito;

Rilevato , nondimeno alla luce della documentazione sanitaria prodotta dalla parte interessata che la candidata risulta in stato di gravidanza a rischio , con minacce di aborto, come da certificazione medica del 1 dicembre 2021, con la prescrizione di assoluto riposo per un periodo che va ben oltre il 15 dicembre 2021 ( indicato dalla Commissione d’esame come data di ultimazione dei lavori) con conseguente impossibilità per la predetta candidata di recarsi presso la Corte di Appello di Bologna per sostenere la prova d’esame per cui è causa;

che, pertanto, in relazione all’assoluta preminenza delle ragioni di tutela della salute della donna in stato di gravidanza e del nascituro, appare ravvisabile in capo alla ricorrente, nelle more della celebrazione della camera di consiglio una situazione di danno di estrema gravità ed urgenza tale da giustificare la sospensione interinale dell’atto qui impugnato

P.Q.M.

Accoglie, la domanda di misure cautelari monocratiche avanzata ex art. 56 c.p.a dalla parte ricorrente e per l'effetto, sospende interinalmente la efficacia dell'atto qui gravato con l'ordine all'Amministrazione intimata di disporre una seduta di esami suppletiva per la dott. -OMISSIS- , in una data compatibile con il suo stato di salute.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 12 gennaio 2022

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bologna il giorno 6 dicembre 2021.